

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 22 - numero 4804 di Mercoledì 28 ottobre 2020**

# **DPCM 24 ottobre 2020: quali sono le attività consentite o sospese?**

*Le novità del DPCM del 24 ottobre 2020 in materia di misure di contenimento dell'emergenza COVID-19. Focus sulle attività sospese o consentite: attività ludiche, cinema, palestre, musei, servizi alla persona, strutture ricettive, ...*

Roma, 28 Ott ? Come abbiamo visto nei giorni scorsi il nuovo **DPCM 24 ottobre 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'* ? ha modificato le misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica. Modifica che ha portato ad una **sospensione delle attività serali**: le attività dei **servizi di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,...) sono ora consentite solo dalle ore 5.00 fino alle 18.00. E dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Tuttavia l'azione di contrasto all'emergenza COVID-19 ha portato anche alla sospensione di diverse attività. Ne ricordiamo alcune segnalando, rispetto a quanto indicato nell'articolo di presentazione del DPCM, nuovi dettagli normativi.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- DPCM 24 ottobre 2020: giardini, parchi, attività sportive e palestre
- DPCM 24 ottobre 2020: sale gioco, attività ricreative e attività culturali
- DPCM 24 ottobre 2020: le attività consentite ma condizionate

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

## **DPCM 24 ottobre 2020: giardini, parchi, attività sportive e palestre**

Nell'**Art. 1** (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio) si indica che (comma 9, punto b) "l'accesso del pubblico ai **parchi**, alle **ville** e ai **giardini pubblici** è condizionato al **rigoroso rispetto del divieto di assembramento** di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Inoltre "è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8".

Sono sospese le **attività dei parchi tematici e di divertimento** (punto c). È invece, consentito l'**accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative**, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, "con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8".

Veniamo all'**attività sportiva**.

È consentito (comma 9, punto d) "svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno **due metri** per l'attività sportiva e di almeno **un metro** per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti"

Tuttavia sono sospesi (punto e) gli **eventi** e le **competizioni sportive degli sport individuali e di squadra**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva".

Sono poi sospese (punto f) "le **attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti".

Inoltre (punto mm) "sono chiusi gli **impianti nei comprensori sciistici**; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti"

## DPCM 24 ottobre 2020: sale gioco, attività ricreative e attività culturali

In un precedente articolo abbiamo ricordato che "sono sospese le **attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**". E che sono sospesi "gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto**".



Si indica poi che (comma 9, punto n) "restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le **feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente **raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi**, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le **sagre**, le **fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi".

Sempre riguardo alle attività culturali si indica (punto r) che "il servizio di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura** di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano **modalità di fruizione contingentata** o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese".

Ricordiamo poi che a livello scolastico (punto t) "sono sospesi i **viaggi d'istruzione**, le **iniziative di scambio o gemellaggio**, le **visite guidate** e le **uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti".

## DPCM 24 ottobre 2020: le attività consentite ma condizionate

Abbiamo già ricordato, in un precedente articolo, che (punto dd) "le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni".

Anche le attività inerenti ai **servizi alla persona** (punto gg) "sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020".

Veniamo alle **attività delle strutture ricettive** che (punto nn) "sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

1. le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2. le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3. le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4. l'accesso dei fornitori esterni;
5. le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6. lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7. le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza".

Infine ricordiamo che, in ordine alle **attività professionali**, si **raccomanda** (punto ll) che:

1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali".

Tiziano Menduto

*Scarica la normativa di riferimento:*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)